Unione Terra di Mezzo

Provincia di Reggio Emilia
Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

DECRETO N° 23 DEL 30/11/2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI - LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO

Il Presidente

RICHIAMATI:

- l'art. 73, comma I, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, *«Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19»,* ove si dispone che *<<Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all''articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuale da ciascun ente»;*

- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, *«Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» ,* ove si stabilisce che *«In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali*

trasmissibili».

- la delibera del Consiglio del Ministri in data 29/07/2020 di proroga fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

- la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale

- il DPCM del 18 ottobre 2020 che all'art. 1 punto 5 stabilisce che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni

- la circolare del Ministero dell'Interno del 27 ottobre 2020

DATO ATTO che l'Unione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio dell'Unione in modalità di videoconferenza e che con proprio Decreto Sindacale n. 20 del 9 novembre 2020 sono state adottate misure di semplificazione in materia di organi collegiali- linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio dell'Unione Terra di Mezzo a valere fino al termine della emergenza sanitaria;

RITENUTO inoltre, al fine di garantire la funzionalità dell'organo istituzionale dell'Unione nel rispetto di criteri di trasparenza e partecipazione e tenuto conto che il perdurare della situazione emergenziale impedisce la partecipazione pubblica alle sedute degli organi collegiali, di provvedere alla pubblicazione dei Consigli dell'Unione su piattaforma idonea a permetterne la visione da parte della cittadinanza mediante diretta streaming secondo le seguenti modalità:

1. Il Presidente del Consiglio dell'Unione o suo delegato è l'organo di competenza per l'effettuazione e la diffusione delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio. Tale organo provvede a ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula e a sospendere le riprese audiovisive quando l'adunanza del Consiglio dell'Unione si trasforma in seduta segreta in corso di svolgimento.

2. Le riprese audiovisive e la diffusione delle stesse sul Web o su emittente televisiva, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzare tranne quando il Presidente del Consiglio dell'Unione o suo delegato ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

3. Le riprese audiovisive e la diffusione delle stesse sul Web o su emittente televisiva, effettuate direttamente dall'Ente, devono avvenire nel rispetto di ogni disposizione di Legge, di Statuto e dei regolamenti comunali in materia di tutela del diritto alla riservatezza e in materia di diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

4. La registrazione integrale delle riprese audiovisive e la loro integrale diffusione a mezzo Web in modalità “Streaming” o con trasmissione televisiva sono di esclusiva competenza dell'Ente, pertanto le operazioni di registrazione stesse sono effettuate da soggetto interno all'Ente (dipendente/assessore/consigliere) ovvero da un soggetto esterno incaricato all'uopo.

5. Le videocamere preposte alla ripresa delle adunanze sono orientate in modo tale da inquadrare lo spazio riservato ai componenti del Consiglio dell'Unione, agli assessori e al Segretario Generale.

6. Le riprese audiovisive devono garantire la riservatezza dei dati cosiddetti sensibili, pertanto il Presidente del Consiglio in apertura di seduta deve invitare tutti i consiglieri nonché eventuali altri soggetti autorizzati a intervenire nel corso della seduta a un comportamento corretto evitando negli interventi ogni riferimento a dati personali inutile e inopportuno o comunque non attinente alla trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.

7. Nel caso in cui consiglieri ed eventuali altri soggetti autorizzati a intervenire nel corso della seduta non si attengano al comportamento corretto indicato nel sesto comma il Presidente del Consiglio può disporre la sospensione delle riprese audiovisive. Egli dispone altresì tale sospensione qualora nella discussione rilevino dati qualificati come “giudiziari” ai sensi della Legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali nonché per la dignità della persona.

8. Le riprese vengono normalmente effettuate inquadrando l'intero spazio riservato ai componenti del Consiglio dell'Unione, agli assessori e al Segretario Generale, tuttavia il partecipante all'adunanza che non desideri essere ripreso deve presentare richiesta scritta prima che si dia inizio ai lavori dell'adunanza stessa.

9. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio dell'Unione vengono diffuse, in versione integrale e senza vuoti nella registrazione, in trasmissione diretta (“streaming live”) o differita (“streaming on demand”) attraverso il sito istituzionale dell'Ente o su in canale dedicato di un altro sito che presti gratuitamente tale servizio e quindi senza oneri per l'Amministrazione, purché esso sia raggiungibile tramite un collegamento ipertestuale (“link”) dal sito istituzionale.

10. Le registrazioni audiovisive delle adunanze del Consiglio dell'Unione restano disponibili in forma integrale sul sito istituzionale dell'Ente per il periodo di un anno a far data da ciascuna adunanza. Spirato tale termine le registrazioni sono archiviate per almeno ulteriori tre anni su idonei supporti a cura del competente servizio dell'Unione.

11. I lavori del Consiglio dell'Unione non sono in alcun caso interrotti anche qualora si verificasse un malfunzionamento o guasto dell'apparecchiatura di ripresa audio-video.

12. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, in caso di malfunzionamento o guasto dell'apparecchiatura di ripresa audio-video, si adopererà per consentire il ripristino nel più breve tempo possibile.

13. In caso di malfunzionamento o guasto dell'apparecchiatura di ripresa audio-video le riprese non possono comunque essere effettuate con strumenti di fortuna.

14. Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

15. Quanto qui previsto sarà produttivo di effetti nei casi in cui per ragioni di sicurezza sanitaria non sia possibile ammettere il pubblico ad assistere in presenza alle sedute del Consiglio dell'Unione.

Tutto ciò premesso,

DECRETA

L'approvazione delle misure sopra indicate per le sedute dei Consigli dell'Unione Terra di Mezzo, in diretta streaming, fino al cessare dell'emergenza;

La pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito istituzionale del presente atto.

L' invio del presente atto al Segretario Generale o suo vicario e ai Consiglieri dell'Unione Terra di Mezzo

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

30/11/2020

Il Presidente

BELLARIA LUIGI / INFOCERT SPA